

Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO: Bando per la procedura di valutazione dei professori e ricercatori a tempo

indeterminato dell'Università degli Studi di Udine, ai fini dell'attribuzione della

classe stipendiale biennale ai sensi dell'art. 6, comma 14, L. 240/2010.

BANDO 2/2020 - Periodo relativo agli aventi diritto: 01.10.2019- 30.09.2020.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine;

VISTO il Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Udine emanato

con Decreto Rettorale n. 225 del 14.03.2019;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 6: "Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo", commi 7, 8 e 14, e l'articolo 8: "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori

universitari";

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8,

commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

CONSIDERATO che la citata Legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei

professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione economica da biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università,

secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo;

VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che modifica il regime

della progressione stipendiale triennale per classi in progressione biennale con decorrenza successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre

2017;

VISTO il Regolamento per la valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei

professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Udine, emanato con decreto rettorale n. 854 del 02.11.2020 (nel seguito Regolamento); in particolare l'art. 2 "Processo di Valutazione Individuale di Ateneo", l'art. 3

"Commissione di valutazione" e l'art. 4 "Criteri di valutazione" del Regolamento;

RITENUTO di attivare la procedura riguardante i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che nel periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2020 hanno maturato gli anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe biennale di cui

ntegrante.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento, il biennio di riferimento oggetto

della relazione "consiste nei due anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto" e che, pertanto, nella presente procedura sarà valutata

all'elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

Ufficio Personale Accademico

RICHIAMATI

Responsabile della struttura: Fabio Romanelli Responsabile del procedimento: Silvia De Liddo Compilatore del procedimento: Antonella Quaino



l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta negli anni accademici 2017/2018 – 2018/2019:

DECRETA

Art.1 - Indizione della procedura

1. E' indetta la procedura di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale biennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Udine ai sensi del Regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della Legge 240/2010, dal D.P.R. n. 232/2011 e dall'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017.

Al presente bando è allegato l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che nel periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2020 hanno maturato 2 anni di anzianità utile per richiedere l'attribuzione della classe biennale (Allegato 1).

Art. 2 - Requisiti di partecipazione ed elenco degli aventi diritto

- 1. Possono partecipare alla procedura di valutazione i professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto all'attribuzione della classe stipendiale biennale dal 01.10.2019 al 30.09.2020.
- 2. Il biennio di riferimento per la relazione e per la relativa valutazione consiste nei due anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto a richiedere l'attribuzione della classe biennale. L'anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
- 3. La disciplina prevista dal Regolamento si applica anche agli aventi diritto che hanno preso servizio presso l'Università degli Studi di Udine a seguito di trasferimento o mobilità interuniversitaria.

Art. 3 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura va compilata on-line accedendo e autenticandosi all'indirizzo https://servizi.amm.uniud.it/CandidatureClassiStipendiali e va inoltrata a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 05.02.2021.

La domanda di partecipazione contiene la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio accademico antecedente la maturazione del diritto a richiedere l'attribuzione della classe (aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019).

- 2. Con l'invio informatico della domanda si verifica anche l'automatica registrazione dei dati inseriti dal candidato e il successivo invio allo stesso e alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali Ufficio Personale Accademico di una comunicazione di conferma tramite posta elettronica.
- 3. L'Amministrazione, anche su richiesta della commissione di valutazione effettua, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati.

I controlli saranno effettuati in percentuale sul totale delle domande e con intervalli regolari rispetto al numero di arrivo, a partire dalla domanda 1.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano, fatto salvo l'eventuale procedimento disciplinare, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che prevedono, rispettivamente, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolte nel periodo di riferimento.



- 2. La commissione valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri di cui al Regolamento, come aui di seguito riportati.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4:
- a) attività didattica:

aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal proprio o da altro dipartimento, nell'ambito dei corsi curriculari e delle scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, Scuola superiore e corsi per la formazione post-lauream degli insegnanti;

aver compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni accademici;

b) attività di ricerca:

aver pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus nel biennio di riferimento;

c) attività gestionale:

aver partecipato alle adunanze del Consiglio di dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel biennio di riferimento non inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate ai sensi dell'art. 55 dello Statuto di ateneo e delle assenze autorizzate dal Rettore o dal direttore di Dipartimento per ragioni istituzionali. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede i verbali dei singoli Consigli di dipartimento o la ulteriore documentazione autorizzatoria.

- 4. Si considerano raggiunte le condizioni del punto b) e c) dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: rettore, prorettore, senatore accademico, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, delegato del rettore, coordinatore del corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, direttore di scuola di specializzazione, componente del nucleo di valutazione, componente del presidio di qualità di ateneo.
- 5. Nell'applicazione dei criteri la commissione valuta i periodi di effettivo servizio. In caso di assenze per aspettativa, congedo e assenze a qualunque altro titolo il periodo oggetto dell'accertamento deve avere complessivamente la durata di almeno 12 mesi, salvo eventuali vincoli normativi.
- 6. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.
- 7. I periodi di assenza per congedo ex art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980, art.10 della L. 311/1958 e art. 8 L. 349/1958 sono considerati periodi di effettivo servizio.
- 8. La commissione tiene conto di eventuali procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

Art. 5 - Commissione di valutazione

- 1. La commissione di valutazione è composta da cinque professori ordinari, dei quali due con funzioni di supplente, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato.
- 2. La commissione, designata dal Consiglio di amministrazione del 18.12.2020, è così nominata:
 - prof.ssa Raffaella Bombi Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica – Componente effettivo;
 - prof.ssa Marina Brollo Dipartimento di Scienze giuridiche settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro – Componente effettivo;
 - prof. Alberto Policriti Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica – Componente effettivo;
 - prof. Francesco Marangon Dipartimento di Scienze economiche e statistiche settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale – Componente supplente;
 - prof. Renato Oniga Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina – Componente supplente.
- 3. Eventuali istanze di ricusazione nei confronti di uno o più componenti della commissione da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla



pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Ateneo.

- 4. La commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.
- 5. L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste in un giudizio positivo oppure negativo.

Art.6 - Approvazione degli atti e comunicazione

- 1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
- 2. Il Decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul sito web dell'ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
- 3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.

Art. 7 - Reclamo

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, l'interessato può presentare reclamo motivato al Rettore entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo del decreto di approvazione degli atti. Sul reclamo decide il Rettore entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell'ateneo l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 8 - Attribuzione dello scatto stipendiale

- 1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, coloro che hanno ottenuto una valutazione negativa possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto biennale dopo che sia trascorso un anno accademico. In tal caso il periodo di valutazione e la decorrenza del nuovo scatto sono posticipati di un anno
- 3. Gli scatti biennali non attribuiti confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 9 - Trattamento dati personali

I dati personali inclusi nella domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa conformemente al Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Responsabile del procedimento

L'unità amministrativa di riferimento è la Direzione Risorse Umane e Affari Generali – Ufficio Personale Accademico. La responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Silvia De Liddo, indirizzo e-mail: silvia.deliddo@uniud.it.

Per informazioni si può inviare preferibilmente una mail a: classistipendiali@uniud.it oppure telefonare al numero: 0432 556315 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Data l'attuale emergenza epidemiologica il personale lavora in modalità di smartworking; l'ufficio risponderà alle chiamate telefoniche solamente nell'orario indicato.

Gli uffici dell'Ateneo saranno chiusi nel periodo delle festività natalizie dal 24.12.2020 al 06.01.2021.



Art. 11 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul portale web dell'ateneo unitamente all'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative, entro 60 giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

II Rettore prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.